

# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

## (Provincia di Catanzaro)

Delibera n° 17

Del 19/07/2012

### Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote per l'anno 2012.**

L'anno 2012, il giorno diciannove del mese di luglio, dalle ore 18,25 a seguire, nella sala delle adunanze consiliari.  
Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.	N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.
1	PUTAME PIETRO	X		10	GULLO PIETRO	X	
2	MELITO GIOVANDOMENICO	X		11	DE SANDO BRUNO		X
3	SENESE SEBASTIANO	X		12	AZZARITO LORETTA	X	
4	CALISTO FRANCESCO	X		13	DAVOLI GIOVANNI	X	
5	GIULIANO BRUNO	X		14	NOSDEO ANGELO MICHELE		X
6	PALLARIA ANTONIO	X		15	AZZARITO FABRIZIO		X
7	DE SANDO NICOLA EVARISTO	X		16	FERRAILOLE LEONARDO		X
8	PROCOPIO FRANCESCO	X		17	DAVOLI ANDREA		X
9	PAGLIARO TOMMASO	X					

Assegnati: 17

In carica: 17

Presenti: 12

Assenti: 5

Si dà atto che alle ore 18,38 entra in aula il Consigliere Nosdeo Angelo Michele, per cui rifatto l'appello nominale risultano: presenti 13; assenti 4 (De Sando Bruno, Ferraiolo Leonardo, Azzarito Fabrizio e Davoli Andrea) e così rimangono sino alla votazione.

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica – Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pietro Gullo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere Dott. Francesco Calisto, su invito del Presidente del C.C. Prof. Pietro Gullo, evidenziando come l'Ente abbia applicato in questa prima fase le aliquote di base previste dalla normativa vigente;

Ribadisce che entro il prossimo mese di settembre c.a. si approverà il Regolamento, al fine di verificare se ci sono i presupposti per agevolare determinati contribuenti.

**Interviene il Consigliere Davoli Giovanni del gruppo "Liberamente"**, evidenziando che considerati gli introiti IMU inerenti la 1° rata del 18/06/2012, avrebbe preferito che in questa seduta si fosse approvato il relativo regolamento di disciplina dell'IMU, per le agevolazioni ai contribuenti così come proposto dal gruppo che rappresenta nel precedente consiglio comunale; così non è stato; così come non si è voluto valutare in questa sede l'aumento delle aliquote delle cat. D; pertanto esprime a nome del suo gruppo delusione per il comportamento dell'amministrazione comunale a riguardo. Propone ancora che in materia di IMU l'Amministrazione approvi il regolamento per consentire agevolazioni a cittadini residenti all'estero ed aumentare l'aliquota IMU sulle categorie D che riguarda principalmente il parco eolico.

**Interviene il Sindaco**, evidenziando che come già espresso in più occasioni è volontà dell'Amministrazione Comunale impegnarsi ad approvare entro settembre 2012 il regolamento per agevolare i cittadini San Pietresi residenti all'estero, ritiene che si faccia pura demagogia insistere sull'argomento del regolamento e sulle detrazioni in questa seduta;

Ribadisce che allorquando si avranno dati certi l'Amministrazione Comunale adotterà il relativo regolamento e la "paternità" dello stesso sarà della maggioranza così come della minoranza consiliare, riferisce a tale proposito che entro il 25 luglio p.v. saranno pubblicate e rese note le "Linee Guida" a cura del Ministero dell'Economia, Dipartimento Finanze, per la stesura del regolamento IMU, da approvarsi come già detto in premessa entro il 30 settembre p.v.;

Termina la discussione il Consiglio Comunale:

### **Premesso che:**

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**Tenuto conto** che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- 4) prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

**Atteso che** la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;
- c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);
- f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti inoltre:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2012;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2012;

**Atteso che**, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato che**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra concernente quanto di seguito:

**1) Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

**2) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:**

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

- 3) **Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**Ritenuto** di avvalersi di suddetta facoltà entro il 30/09/2012 con apposito provvedimento avente valenza regolamentare prevedendo eventuali detrazioni sulla scorta dei dati di bilancio, salvaguardando l'equilibrio dello stesso;

**Ricordato che:**

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

**Viste** le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, ammonta ad Euro 201.419,00;

**Richiamato** l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;

l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

**Visto** l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale *“Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”*;

**Atteso** che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

**Analizzati** lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità determinare le aliquote e detrazioni di base come segue:

TIPOLOGIA ALIQUOTE	PERCENTUALE	DETRAZIONE
<b>Aliquota base</b> Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad esclusione delle abitazioni principali e fabbricati strumentali. Aree fabbricabili.	0,76% (corrispondente al 7,6 per mille)	
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> Intesa come dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo ed esclusivamente per una unità catastale ed una unità pertinenziale per categorie C/2, C/6, C/7	0,4% (corrispondente al 4 per mille)	<b>200,00 euro</b> Oltre <b>50,00 euro</b> per ogni figlio del soggetto passivo, residente e dimorante abitualmente nella stessa unità immobiliare fino al compimento del 26° anno di età

**Ricordato che**, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**Vista** la delibera di G.C. n. 11 del 20/01/2012 avente ad oggetto: “ *Nomina funzionario responsabile Imposta Municipale Propria – Art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in L. 22/12/2011 n. 214*”;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 74 del 26/04/2012 ad oggetto: “*Determinazione valore medio venale delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012*”;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, recante chiarimenti sull'imposta;

**Vista** altresì, la nota del MEF del 06/04/2012 prot. 5343/2012;

**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

**Acquisiti** i pareri favorevoli che si conservano agli atti, del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti: favorevoli: n. 11; contrari n. 2 (Davoli Giovanni e Nosdeo Angelo Michele); astenuti nessuno; resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati ed in carica;

## DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale;

1. **Di determinare** per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA ALIQUOTE	PERCENTUALE	DETRAZIONE
<b>Aliquota base</b> Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad esclusione delle abitazioni principali e fabbricati strumentali. Aree fabbricabili	0,76% (corrispondente al 7,6 per mille)	
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> Intesa come dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo ed esclusivamente per una unità catastale ed una unità pertinenziale per categorie C/2, C/6, C/7	0,4% (corrispondente al 4 per mille)	<b>200,00 euro</b> Oltre <b>50,00 euro</b> per ogni figlio del soggetto passivo, residente e dimorante abitualmente nella stessa unità immobiliare fino al compimento del 26° anno di età

2. **Di dare atto** che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate al punto 1. potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
3. **Dare atto**, altresì che si provvederà all'approvazione del relativo regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria entro il 30/09/2012;
4. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 richiamata in premessa;

Con voti: favorevoli n. 11; contrari n. 2 (Davoli Giovanni e Nosdeo Angelo Michele); astenuti nessuno; con votazione palese espressa per alzata di mano da n.13 consiglieri presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica; la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000

# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

*Provincia di Catanzaro*

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote per l'anno 2012.**

***PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000***

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, li 09/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Giovanni Iannazzo*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, li 09/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Giovanni Iannazzo*



# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Pietro Gullo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I “Controlli sugli atti” del Titolo VI;

**DISPONE**  
**che la presente deliberazione**

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);  
Lì, **25/07/2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data **25/07/2012**, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

**Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2012**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile.**
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 25/07/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Rosetta Cefalà